



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Viale Castro Pretorio, 30 – 00185 Roma
c.f.: 96423590585 – email: segreteria@usif.it – Pec: segreteria@pec.usif.it

**Al Comandante Regionale Puglia
Guardia di Finanza** **Bari**
e, p.c.:

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di
Rappresentanza e Associazioni Sindacali -
Sezione Relazioni Sindacali** **Roma**

**Al Comandante Interregionale per l'Italia
Meridionale Guardia di Finanza** **Napoli**

Trasmissione via P.E.C.

Oggetto: situazioni di incompatibilità all'impiego.

Pervengono alla scrivente Associazione segnalazioni da parte dei propri iscritti, volte ad evidenziare alcune criticità riguardanti le modalità individuate dal Comando Regionale Puglia per attuare i dettami della Circolare n. 379389 del 11/11/2009, capitolo II, punto 3, del Comando Generale Ufficio Pe.I.S.A.F., in tema di trasferimento d'autorità e di incompatibilità ambientale.

La richiamata circolare contempla la possibilità di procedere ad un trasferimento del personale, allorquando, accanto al determinarsi di particolari situazioni direttamente riconducibili all'attività istituzionale, si verificano alcuni avvenimenti che, pur attenendo alla vita privata dei militari, rendono meramente opportuna l'adozione di un legittimo provvedimento di impiego della specie. La disposizione dell'Organo di Vertice non prescrive specifiche modalità a mezzo delle quali l'Amministrazione è legittimata ad acquisire questo importante patrimonio conoscitivo. Al riguardo, soccorre il disposto dell'art. 9 del "Codice Deontologico della Guardia di Finanza" che, in un'ottica proattiva e di leale collaborazione, prevede l'obbligo, a carico dell'appartenente, di rendere partecipe il proprio superiore della sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Il Comando Regionale Puglia ha dato attuazione a tale prerogativa datoriale, intimamente connessa alla specificità dell'attività che connota la nostra Amministrazione, a mezzo della nota nr. 634513 del 10.12.2024, disposizione che impone al personale I.S.A.F. di compilare l'allegato modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente "notizie personali e di famiglia".

Il primo elemento che si ritiene doveroso evidenziare è costituito dal fatto che la richiesta, formulata a mezzo della mentovata nota, non trova radicamento in un procedimento amministrativo ritualmente avviato, ma costituisce la manifestazione di un estemporaneo obbligo comunicativo posto unilateralmente e indistintamente a carico di tutti i militari. Tale modus agendi desta non poche perplessità, poiché obnubila l'indissolubile nesso che deve sempre sussistere tra il potere della Amministrazione ed il procedimento amministrativo inteso, quest'ultimo, quale iter



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Viale Castro Pretorio, 30 – 00185 Roma

c.f.: 96423590585 – email: segreteria@usif.it – Pec: segreteria@pec.usif.it



legittimante ogni prerogativa pubblicistica. In altre parole, si ritiene che la richiesta formulata indistintamente ai militari in servizio sul territorio pugliese non interessata da manovre di impiego, costituisca un obbligo privo di concreta giustificazione normativa.

Non solo, il documento da compilare, per come strutturato, pone a carico del militare un gravosissimo obbligo comunicativo, poiché estende la richiesta di informazioni ritenute potenzialmente idonee a determinare una incompatibilità ambientale, ad una platea di soggetti sostanzialmente indefinita: accanto al nucleo familiare di origine ed a quello del coniuge, viene effettuato un generico riferimento a “ulteriori informazioni di rilievo riferite a soggetti diversi dai precedenti”. Tale obbligo ricade sul personale in maniera indifferenziata senza cioè valorizzare l’effettiva tipologia di impiego svolta che, indubbiamente, influisce in maniera diretta sulla valutabilità della potenziale situazione di incompatibilità ambientale.

Appare evidente, quindi, il cambio di approccio prescelto dal Comando Regionale Puglia: ai militari non viene più richiesta una dichiarazione nella quale attestare, sotto la propria responsabilità, che nella propria circoscrizione di servizio del Reparto non esistono situazioni di incompatibilità, ma viene formulata una esplicita pretesa conoscitiva abnorme, sconfinata e senza alcuna evidente connessione con le concrete decisioni di impiego adottabili dall’Amministrazione.

Inoltre, dovendo il militare riportare informazioni comunicate da soggetti legati da vincoli di parentela o affinità anche molto flebili, sussiste insito il rischio di assumere una responsabilità ex D.P.R. 445/2000 per fatti riferiti da soggetti terzi per i quali può evidentemente difettare la richiesta “diretta conoscenza dell’interessato”.

A tutto dire, quale rilevanza potrebbe assumere l’acquisto notizia di una attività lavorativa o di un “coinvolgimento” (espressione atecnica e foriera di evidenti dubbi interpretativi) in procedimenti penali o addirittura civili di soggetti legati da rapporti di parentela o di affinità oltre il 2° grado in linea retta ovvero oltre il 4° in linea collaterale e magari residenti in regioni lontane da quelle di servizio? Probabilmente nessuna, ma ciononostante vengono richieste una pleora di informazioni che proprio perché indiscriminatamente raccolte appaiono suscettibili di determinare non poche frizioni con le disposizioni contenute nel vigente ordinamento normativo in tema di tutela della privacy.

Come noto, infatti, anche per i datori di lavoro pubblici il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e conformando il medesimo trattamento ai principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, sia per le modalità di esercizio dei diritti, sia per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Il datore di lavoro pubblico può lecitamente trattare dati personali dei lavoratori solo nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi e rispettando i principi di liceità e di



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Viale Castro Pretorio, 30 – 00185 Roma

c.f.: 96423590585 – email: segreteria@usif.it – Pec: segreteria@pec.usif.it



correttezza e di adeguatezza (minimizzazione dei dati) (artt. 5 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). Inoltre, le vigenti disposizioni normative prescrivono che il trattamento di dati personali per la gestione del rapporto di lavoro avvenga, in particolare, dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità previste specificamente (artt. 9 e 10 del GDPR).

Appare evidente, quindi, che la mole delle informazioni richieste non risponda a nessuno dei sopra delineati principi normativi.

Inoltre, nel prospetto allegato alla nota, l'informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, si limita a chiarire che: "I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione della Guardia di Finanza per le finalità istituzionali". Tale formulazione appare in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 13 del GDPR il quale impone che nella informativa venga sempre chiaramente palesata la finalità, le modalità di trattamento dei dati e di quelli sensibili, la base giuridica del trattamento, nonché la concreta individuazione delle figure del Titolare, del Responsabile e degli Incaricati del trattamento, definendo chiaramente le rispettive attribuzioni (artt. 4 del GDPR).

Il prospetto richiedendo l'indicazione del "coinvolgimento in procedimenti penali o civili" è suscettibile di fornire informazioni (per di più riferite a soggetti terzi rispetto al militare) rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili"), ovvero relative a "condanne penali o reati" di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016 che devono sottostare alle rigide forme di gestione indicate nel d.m. n. 255 in data 29 novembre 2007.

In via conclusiva, si auspica un ripensamento delle modalità di acquisizione dei dati prescelte, poiché il connesso trattamento dei dati appare non pienamente conforme alle fonti normative e, di conseguenza, potenzialmente illecito.

Inoltre, la mole delle informazioni richieste appare suscettibile di porre a carico dei nostri militari un impegno per la loro raccolta così gravoso e defatigante da essere capace di incidere sul benessere del personale e, comunque, non giustificato dalla effettiva utilità dei dati raccolti ai fini delle decisioni di impiego dell'Amministrazione.

Certi di un cortese riscontro, nel restare a disposizione per qualsiasi confronto in merito alla tematica in argomento, porgiamo distinti saluti.

Bari, 09/01/2025

Il Segretario Regionale Puglia dell'Usif

Angelo Delcuratolo
Angelo Delcuratolo